

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**  
Provincia di Pescara

**UFFICIO RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE N. 78/R DEL 31/12/2018**

**OGGETTO: Quantificazione risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018 e ricognizione del fondo 2015, 2016 e 2017 per costituzione e utilizzo.**

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la delibera di Giunta municipale n. 8 del 25.01.1999 con la quale sono stati individuati i responsabili per la gestione dei servizi comunali ed attribuiti i capitoli di spesa ai sensi del D.L. 444/95, convertito in legge 539 del 20/12/1995;

VISTO che i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio, sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 T.U. - D.Lgvo n° 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 001 del 02.01.2018 con il quale ha conferito al sottoscritto la responsabilità del servizio amministrativo-finanziario per l'anno 2018;

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 21.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

Premesso, inoltre, che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività tuttora regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle AA.LL. del 22.10.2004, che distingue le risorse in: stabili, aventi

- carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione del Fondo;
- le predette risorse sono state integrate dai CCNL siglati in data 09/06/2006, 11/04/2008, e 31/07/2009 ove possibile.

Visto:

- l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 c. 3-quinquies, che prevede espressamente che gli Enti possono anche "*destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa*";
- l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010;
- l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 (con ulteriore proroga al 31.12.2014 per effetto è la risultante della proroga per effetto del D.P.R. n. 122/2013), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Preso atto:

- della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012- 2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;
- dei criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome avente ad oggetto: interpretazione disposizioni D.L. 78/2010;
- del parere della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011, precisa che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che, pertanto, devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78", oltre, per giurisprudenza consolidata, alle "spettanze" derivanti dai trasferimenti ISTAT e alle economie derivanti da piani triennali e annuali di razionalizzazione dei costi;
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle

risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali “sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”.

Dato atto che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019;

Atteso che, per poter procedere alla corretta quantificazione del Fondo 2018, si è reso necessario sottoporre a verifica il Fondo degli esercizi precedenti; tale verifica è stata effettuata dal dr. Emilio Petrucci al quale è stato affidato specifico incarico per la ricostruzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente per le annualità 2010/2018, giusta determinazione n. 15/R del 19.04.2018;

Verificato che il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015 è stato sottoposto ad una ridefinizione e quantificato come da elaborato “Ricalcolo Fondo” con acclusa relazione metodologica redatti dal dott. Emilio Petrucci, allegati alla presente, in un importo complessivo di € 34.295,51;

Ritenuto, pertanto, dover approvare la rideterminazione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015 così come da prospetto allegato;

Ritenuto, altresì, di determinare consequenzialmente i Fondi delle risorse decentrate per gli anni successivi 2016 e 2017, così come da prospetti allegati;

Ritenuto, infine, procedere alla determinazione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018 come da prospetto allegato;

Dato atto, altresì, di aver acquisito il parere favorevole del revisore dei conti relativamente all’accordo economico del riparto del fondo risorse decentrate relativo al C.C.D.I. anno 2017 ed al C.C.D.I. anno 2018, come da verbali n. 8 e 9 in data 24.04.2018;

VISTO, inoltre, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 21 maggio 2018;

VISTO l’art. 67 del CCNL sopra citato relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 67 al comma 1 prevede: “...le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004...nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell’anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità.”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05.05.2017 con la quale si determinava l’importo della retribuzione di posizione ai titolari di posizioni organizzative - da imputare a carico del bilancio – in € 12.911,42, con decorrenza 01/04/2017, variando l’importo precedentemente assegnato;

VISTO che l'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018 stabilisce l'incremento stabile *"dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno"*;

VISTO altresì l'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentato nella parte variabile di anno in anno *"degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio"*;

VISTO l'art. 67 c. 3 lett. c) che prevede che il Fondo può essere integrato da risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;

CONSIDERATO inoltre l'art. 67 c. 3 lett. i) del CCNL 21.5.2018 che prevede la possibilità di integrare il Fondo di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del c. 5, lett. b);

VISTO l'art. 68 c. 1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018 che prevede che: *"Sono infine rese disponibili risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*;

RICHIAMATA la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;

CONSIDERATO che al termine della distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2017 secondo gli istituti previsti dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché dei Contratti Integrativi, sono risultate somme non utilizzate, ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2, pari ad € 16.969,46 che possono integrare, una tantum, le risorse che costituiscono il Fondo per il 2018;

VISTO l'art. 67 c. 3 lett. e) del CCNL 21.5.2018 che prevede che il suddetto Fondo viene alimentato con gli importi, variabili di anno in anno, derivanti dagli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;

TENUTO conto che al termine del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario riferite all'anno 2017, il cui apposito Fondo è stato definito in € 2.203,08, sono risultate somme non utilizzate per € 1,94;

- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.5.2017 che prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere*

*dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato... ”;*

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*;

RICHIAMATO altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;

CONSIDERATO che il **limite Fondo risorse decentrate 2016** del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ammonta a € **30.003,48** (Fondo al netto delle voci che non concorrono al limite) così come risultante dalla ricostruzione operata esplicitata nell'elaborato "Ricalcolo Fondo";

CONSIDERATO che, secondo l'art 67, comma 7, del nuovo CCNL *"la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 (C.F.R. Sezione controllo Lombardia n. 200/2018/PAR)";*

VISTO che il fondo incentivante e le risorse per le indennità di posizione e di risultato sono strettamente collegati secondo un sistema di *"vasi comunicanti"*, in quanto l'eventuale crescita dell'uno può essere compensata dalla diminuzione dell'altro;

CONSIDERATO che l'art. 15 comma 7 infatti, precisa che, in caso di riduzione delle risorse destinate agli Enti Locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate. Mentre spetta alla contrattazione *"l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 CCNL (art. 7 comma 4 lettera u CCNL; cfr. Sezione controllo Lombardia delibera n. 200/2018/PAR)";*

CONSIDERATA inoltre la Corte dei Conti, sezione regionale per le Marche, parere n. 31/2018/PAR, la quale afferma che *"la giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte evidenziato come l'applicabilità di tale vincolo debba riferirsi all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti";*

PRESO ATTO che questa lettura consente agli Enti, pur nel rispetto del tetto, nell'ambito della propria autonomia gestionale, di poter incrementare il Fondo delle Posizioni organizzative (quali strumento di gestione fondamentale), senza dover contrattare l'importo con la parte sindacale ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 21/05/2018: *"u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 2 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D.LGS n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'Art. 67";*

VISTO che il fondo risorse decentrate per l'anno 2018 così come costituito ammonta ad euro 59.960,18 (comprensivo di Incentivo progettazione e delle altre voci che non concorrono al limite) e pertanto risulta più che capiente rispetto alla dotazione organica dell'Ente e mai del tutto spese nel

corso degli ultimi anni;

PRESO ATTO delle scarse risorse a disposizione per l'erogazione delle indennità di posizione e di risultato per le posizioni organizzative, risultanti pari ad euro 20.658,30 così come dal limite definito da quanto previsto nel 2016;

TENUTO CONTO che nel calcolo del tetto del fondo 2016 vanno comprese le risorse per le indennità di risultato attribuibili, anche se non erogate;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05.05.2017 con la quale si determinava l'importo della retribuzione di posizione ai n.2 titolari di posizioni organizzative - da imputare a carico del bilancio – in € 12.911,42, con decorrenza 01/04/2017, variando l'importo precedentemente assegnato;

CONSIDERATO CHE l'importo complessivo necessario per le indennità di posizione e di risultato per l'esercizio 2018 ammonta ad € 32.278,55;

RITENUTO, per quanto precede, di dover trasferire l'importo di euro 11.620,25 di risorse dal fondo salario accessorio al fondo per le posizioni organizzative, così come reso possibile dalla normativa attualmente vigente e date le premesse sopra elencate;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche e integrazioni.

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

- 1 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1 **DI APPROVARE** la ridefinizione e nuova quantificazione del Fondo risorse decentrate anno 2015 in complessivi € 34.295,51, sulla scorta di quanto emerso dalla verifica dei fondi degli anni precedenti, come da elaborato "Ricalcolo Fondo", allegato alla presente;
- 2 **DI APPROVARE**, consequenzialmente, la ridefinizione e nuova quantificazione dei Fondi delle risorse decentrate per l'anno 2016 in complessivi € 40.757,68 e per l'anno 2017 in complessivi € 52.569,83, così come da prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3 **DI COSTITUIRE** il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, nell'importo complessivo di € 59.960,18 come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4 **DI DARE ATTO** che la determinazione del Fondo per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative in materia;

- 5 **DI DARE ATTO** che il Fondo delle risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016, atteso che l'importo complessivo delle voci che concorrono al limite ammontano, rispettivamente, ad € 28.136,32 rispetto al limite di € 30.003,48;
- 6 **DI DARE ATTO**, altresì, che l'importo del Fondo delle risorse decentrate calcolato per gli anni dal 2015 al 2018 non supera l'importo massimo consentito, costituito dai limiti di legge;
- 7 **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso relativamente all'accordo economico del riparto del fondo risorse decentrate relativo al C.C.D.I. anno 2017 ed al C.C.D.I. anno 2018, come da verbali n. 8 e 9 in data 24.04.2018;
- 8 **DI TRASFERIRE**, per le motivazioni in premessa indicate, l'importo di euro 11.620,25 dal fondo risorse decentrate al fondo per le posizioni organizzative;
- 9 **DI ATTESTARE** che i finanziamenti relativi ai Fondi delle risorse decentrate per gli anni 2015/2018 trovano copertura negli appositi capitoli dei relativi Bilanci ed afferenti la spesa del personale;
- 10 **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on-line (art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e succ. mod.) per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Nicola MORSELLA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (085/8574131).

San Valentino, li 31.12.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Nicola MORSELLA)

*[Handwritten signature of Nicola MORSELLA]*

Sulla presente determinazione è apposto il seguente visto e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Nicola MORSELLA)

*[Handwritten signature of Nicola MORSELLA]*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Nicola MORSELLA)

*[Handwritten signature of Nicola MORSELLA]*

N. 98 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

dal 03/04/2021 al 17/04/2021

Data 3/4/2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

*[Handwritten signature: Simone Fiume]*



**COSTITUZIONE FONDO  
RISORSE STABILI**

ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Art. 14, comma 4	278,45	278,45	278,45
Art. 15, comma 1, lett. a) <b>fondo base</b>	19.625,36	19.625,36	19.625,36
Art. 15, comma 1, lett. g)	2.349,88	2.349,88	2.349,88
Art. 15, comma 1, lett. J)	2.020,67	2.020,67	2.020,67
Art. 4, comma 1 - Ccnl 05.10.2001	3.184,03	3.184,03	3.184,03
Art. 15, comma 5	-	-	-
<b>FONDO STABILE ART. 32, COMMA 1 - CCNL 22/01/2004</b>	<b>27.458,39</b>	<b>27.458,39</b>	<b>27.458,39</b>
Art. 32, comma 1 Ccnl 22.01.2004	1.782,60	1.782,60	1.782,60

**DESCRIZIONE**

A decorrere al 31.12.1999 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% - I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

(Ccnl 1995 - Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e)

Importo effettivamente previsto (non un fondo teorico ma quello effettivamente previsto nel proprio bilancio - impossibilità di recuperare somme che avrebbero dovuto essere previste e non lo sono state) per l'anno 1998 relativamente a:

a) Fondo per la remunerazione di particolari posizioni di disagio, pericolo o danno;

b) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità;

c) Fondo per la qualità della prestazione individuale;

d) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.

Oltre all'eventuale straordinario pagato ai titolari di posizione organizzativa.

Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in vigore, per come determinate dal Ccnl del 16.07.1996.

Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti.

A partire dall'anno 2001 - incremento (obbligatorio) dell'1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti.

**Derivante dagli effetti dell'incremento delle dotazioni organiche.**

**FONTE**

Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza.

CCNA 22/01/2004	<p><b>Art. 32, comma 2 Ccnl 22.01.2004</b>          Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dal 2003 con un importo corrispondente all'0,50% del m.s. dell'anno 2001, esclusa la dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.</p>	1.437,58	1.437,58	1.437,58	1.437,58
	<p><b>Art. 32, comma 3 Ccnl 22.01.2004</b>          Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti e che sani ovvero non devono trovarsi nelle condizioni di dissesto o strutturalmente defettari.</p>				
	<p><b>Art. 32, comma 7 Ccnl 22.01.2004</b>          La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 3, di un ulteriore 0,20% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004 - Alte professionalità.</p>				
Art. 4 Ccnl 09/05/2006	<p>1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</p>	1.572,20	1.572,20	1.572,20	1.572,20
Art. 8 CCNL 11/04/2008	<p>Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.</p>	1.981,22	1.981,22	1.981,22	1.981,22
Art. 4, comma 2 - Ccnl 05.10.2001	<p>Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - 2009 + 2014</p>	2.893,45	2.893,45	2.893,45	2.893,45
Art. 4, comma 2 - Ccnl 05.10.2001	<p>Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2010 - 2017</p>	59,95	59,95	1.111,78	1.111,78
INCREMENTI	Incremento per effetto aumenti CCNL su PEO	2.747,22	2.749,47	2.749,47	2.749,47
DECREMENTI	Quote personale trasferito (ATA)	1.867,16	1.867,16	1.867,16	1.867,16
	<b>TOTALE RISORSE STABILI (1)</b>	41.799,78	41.802,03	42.853,86	42.853,86
	<p><u>COSTITUZIONE FONDO</u>  <u>RISORSE VARIABILI</u></p>				

Fonte contrattuale	Descrizione	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Art. 4, comma 2 - Ccnl 05.10.2001	Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio ANNO 2015 - QUOTE IN DODICESIMI	-	-	-	-
Art. 15, comma 1, lett. d) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 4 Ccnl 05.10.2001	Art. 43 della legge 449/97. Possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione della struttura organizzativa e di realizzare maggiori economie.  L'art. 43, tra l'altro, al quinto comma, prevede che i titolari di centri di spesa defiscano, all'inizio di ogni esercizio, i risparmi di gestione da conseguire, in misura non inferiore al 2% degli stanziamenti di parte corrente. La metà di tali importi costituisce economia di bilancio, l'altra metà viene destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.				
	Possibilità di incrementare il fondo con le riserve che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività personale - già disciplinate dall'art. 31, comma 1, del Ccnl 1995. - della progettazione ai sensi del D. lgs. 163/2006 - Art. 92, incentivo recupero evasione ICI, compensi ISTAT, compensi per professionisti legali - FONDO NEL FONDO				
	PROGETTAZIONE				
	AVVOCATURA				
Art. 15, comma 1, lett. k) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 3 Ccnl 05.10.2001	ICI	-	-	-	-
	ISTAT	-	-	-	-
	QUOTE DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE COSTI				
	Art. 208 CdS - Miglioramento servizi sicurezza urbana e stradale				
	....				
Art. 15, comma 2 Ccnl 01.04.99	Il fondo di cui all'art. 15, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, può essere incrementato di una quota pari all'1,2%, a decorrere dall'1.4.99, del monte salari del 1997, esclusa, come sempre, la quota relativa alla dirigenza. Questa possibilità è applicabile allorquando nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, e comunque non potrà essere utilizzata, per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo, dagli enti strutturalmente deficitari e/o dissestati per i quali non sia intervenuta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.  Ulteriore condizione è che la effettiva disponibilità sia accertata da parte dei servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, i quali dovranno attestare che tali disponibilità derivino da processi di razionalizzazione delle attività ovvero siano state espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. (T.Q.M.)				

Art. 15, comma 5 Ccnl 01.04.1999	Incrementi derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o da processi di riorganizzazione					
Art. 54 Ccnl 14.09.2000	Destinare una quota parte del rimborso spese, esistendone le condizioni finanziarie, per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo per le politiche di sviluppo, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.					
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (2)</b>		-	-	-	-	-

**RIEPILOGO RISORSE**

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TOTALE RISORSE STABILI (1)	41.799,78	41.802,03	42.853,86	42.853,86
TOTALE RISORSE VARIABILI (2)	-	-	-	-
<b>TOTALE 3 = (1 +2)</b>	<b>41.799,78</b>	<b>41.802,03</b>	<b>42.853,86</b>	<b>42.853,86</b>
RIDUZIONE PER RICONDUZIONE ALIMIT2014/2015/2016 (VEDI CIRCOLARE 20/2015 RGS) (4)	-	1.816,71	2.868,54	-
RIDUZIONE PER QUOTA personale Cessato 0	-	9.981,84	9.981,84	14.717,54
<b>RECUPERO QUOTA DA SFORAMENTO</b>		-	-	-
<b>NETTO FONDO ANNO 5 = (3-(4+5)</b>	<b>30.132,68</b>	<b>30.003,48</b>	<b>30.003,48</b>	<b>28.136,32</b>
<b>ECONOMIE ANNO PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (A)</b>	<b>3.827,78</b>	<b>10.094,79</b>	<b>16.492,18</b>	<b>16.939,46</b>
<b>ECONOMIE DI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (B)</b>	-	-	-	-
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE (6) = 5 + (A+B)</b>	<b>33.960,46</b>	<b>40.098,27</b>	<b>46.495,66</b>	<b>45.075,78</b>

NON CONCORRE AL LIMITE

INCENTIVO PROGETTAZIONE				6.072,23	10.000,00
AVVOCATURA					-
INCENTIVO ISTAT					
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE					
AUMENTI CCNL 21052018 SU PEO STORICHE					6.996,38
SOMME DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 7 DEL d. lgd. 165/2001 (Recupero somme da incarichi a dipendenti dell'ente non autorizzati)					
SPONSORIZZAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE					
ria post 2018					1.051,83
SPONSORIZZAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE					
ECONOMIE DI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (F)		335,05	659,41	1,94	4.404,44
art. 67 c.1 ccnl 21/05/2018: 0,2% monte salari 2001					575,03

art. 67c2 lett a) ccnl 21/05/2018: 83,2 euro per dip 31/12/2015					665,60
di 135/2018 art 1 bis c. 2 fuori tetto salario accessorio incrementi indennità posizione e risultato p.o. se finanziate con capacità assunzionali- cc lombardia solo per quelle esistenti e per enti privi di dirigenza. 210/2019					
art. 67 c3 e Rgs 169507/2019: incremento risparmi straordinario					
aumento per nuovi assunzioni su media pro capite 31/12/2018					
diminuzione per cessazioni su media pro capite 31/12/2018					
<b>TOTALE</b>	<b>34.295,51</b>	<b>40.757,68</b>	<b>52.569,83</b>	<b>59.960,18</b>	

**UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE  
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ**

Fonte contrattuale	Descrizione	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Art. 33 Ccnl 22.01.04 – indennità di comparto	<p>Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto regioni e delle autonomie locali con quelle del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato indennità di comparto. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.</p> <p>Le quote di indennità di cui alle lettere b e c del comma 4 dell'art. 33, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nelle disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 4) a seguito di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate, in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.</p> <p>Importi a carico del fondo:</p>				

<p>a) importo relativo al periodo 01.01.2003 - 30.12.2003 come indicato nella tabella "D" allegata al CCNL 22.01.2004 per dodici mensilità</p> <p>b) importo a far data dal 31.12.2003 come indicato nella tabella "D" allegata al CCNL 22.01.2004 per dodici mensilità</p>					
<p>Il comma 4 dell'art. 34, del CCNL 22.01.2004 disapplica la disciplina relativa all'art. 16, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (costo medio ponderato). L'art. 35 del CCNL 22.01.2004 integra le posizioni economiche di una nuova posizione di sviluppo (A5 - B7 - C5 - D6). Anche per l'istituto delle progressioni sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate gli importi fruiti dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore.</p> <p>Importi a carico del fondo:</p> <p>Led e progressioni economiche precedenti</p> <p>Progressioni orizzontali</p> <p><b>Art. 34 Ccnl 22.01.04 – progressioni orizzontali</b></p>					
<p><b>Oneri di riclassificazione</b></p>					
<p><b>Art. 17, c. 2, lett. c) Ccnl 01.04.99 – retribuzione di posizione e risultato enti con dirigenti</b></p>					
<p><b>Art. 10 Ccnl 22.01.04 – alte professionalità – enti con dirigenti</b></p>					
<p><b>Art. 17, comma 3, Ccnl 01.04.1999</b></p>					
<p><b>Art. 36 Ccnl 22.01.04 e Art. 17, c. 2, lett. f) Ccnl 01.04.99 – specifiche responsabilità</b></p>					
<p><b>Art. 36, comma 1 - Ccnl 22.01.04</b></p>					

17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (art. 208 CdS). Per l'erogazione delle somme l'ente adotta appositi regolamenti.				
17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	D. lgs. 30/2007 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (GU n. 72 del 27-3-2007)				
17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (Art. 92 D. Lgs. 163/2006), Per l'erogazione delle somme l'ente adotta appositi regolamenti.	10.000,00			
17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (Avvocatura). Per l'erogazione delle somme l'ente adotta appositi regolamenti.				
17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (ISTAT). Per l'erogazione delle somme l'ente adotta appositi regolamenti.				
Sponsorizzazioni					
Art. 31, comma 7 CCNL 14/09/2000	Personale asili nido				
Art. 6, comma 1, CCNL 05/10/2001	Personale scolastico				
Art. 37 CCNL 22.01.04 – produttività	Importo destinato all'erogazione della produttività (vedi disciplina)				
Art. 39, comma 2, Ccnl 22.01.2004	Compensi per la produttività per i dipendenti in distacco sindacale				
Art. 44 della legge 449/1997 e dall'art. 31 del D. Lgs. 165/2001 (art. 17, comma 7, Ccnl 01.04.1999)	Compensi una tantum al personale interessato da processi di mobilità previsti				
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		-	-	-	10.000,00
<b>TOTALE FONDO</b>		<b>34.295,51</b>	<b>40.757,68</b>	<b>52.569,83</b>	<b>59.960,18</b>

17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (art. 208 CdS). Per l'erogazione delle somme l'ente adotta appositi regolamenti.				
17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	D. lgs. 30/2007 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (GU n. 72 del 27-3-2007)				
17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (Art. 92 D. Lgs. 163/2006), Per l'erogazione delle somme l'ente adotta appositi regolamenti.	10.000,00			
17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (Avvocatura). Per l'erogazione delle somme l'ente adotta appositi regolamenti.				
17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 – specifiche disposizioni di legge	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (ISTAT). Per l'erogazione delle somme l'ente adotta appositi regolamenti.				
Sponsorizzazioni					
Art. 31, comma 7 CCNL 14/09/2000	Personale asili nido				
Art. 6, comma 1, CCNL 05/10/2001	Personale scolastico				
Art. 37 CCNL 22.01.04 – produttività	Importo destinato all'erogazione della produttività (vedi disciplina)				
Art. 39, comma 2, Ccnl 22.01.2004	Compensi per la produttività per i dipendenti in distacco sindacale				
Art. 44 della legge 449/1997 e dall'art. 31 del D. Lgs. 165/2001 (art. 17, comma 7, Ccnl 01.04.1999)	Compensi una tantum al personale interessato da processi di mobilità previsti				
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		-	-	-	10.000,00
<b>TOTALE FONDO</b>		<b>34.295,51</b>	<b>40.757,68</b>	<b>52.569,83</b>	<b>59.960,18</b>



# PETRUCCI EMILIO

DOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

## SPETT.LE

Comune di Comune di San Valentino in  
Abruzzo Citeriore  
Via Fiume, 4 - 65020 San Valentino in Abruzzo  
Citeriore (PE)

### Oggetto: Relazione metodologica alla ricostruzione del Fondo Risorse Decentrate anni 2010-2017 e costituzione anno 2018

Con la presente si intende fornire una breve nota metodologica inerente l'incarico di ricostruzione del Fondo Risorse Decentrate, anche alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni e dall'ultimo CCNLL Enti locali del 21/05/2018 con relative note interpretative e modifiche intervenute nel tempo.

In merito, occorre evidenziare preliminarmente che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio
- in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;

Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010)

La ricostruzione operata è stata ispirata alle norme ed ai principi ad oggi vigenti. È stato ricalcolato il c.d. Fondo base, previsto dall' Art. 15, comma 1, lett. a), al quale sono stati aggiunti i risparmi del 3% sul fondo straordinari e aggiunte le Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in vigore, come determinate dal Ccnl del 16.07.1996; è stato calcolato l' Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti e a partire dall'anno 2001 - incremento (obbligatorio) dell'1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti.

A tali importi vanno aggiunti un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza e un

# PETRUCCI EMILIO

DOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

importo corrispondente all'0,50% del m.s. dell'anno 2001 nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo, così come gli ulteriori incrementi previsti dalla specifica normativa. Sono stati all'uopo ricostruiti il monte salari anni 1997-2005, così come la spesa per il personale e le entrate correnti degli stessi anni, al fine di verificare il rispetto dei limiti legali, necessari per poter effettuare i summenzionati incrementi del Fondo. E' stato calcolato l'incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000. E' stato ricalcolato l'incremento per effetto aumenti CCNL su PEO e tolta la quota per il personale trasferito ATA. E' stata verificata l'eventuale decurtazione necessaria nel caso in cui fossero intervenute cessazioni tali da rendere la semisomma del personale in servizio inferiore rispetto alla semisomma annualità 2010 e sono state apportate le decurtazioni necessarie in base alle novità sopra meglio specificate (consolidamento decurtazioni anno 2014).

Sono state ricostruite puntualmente tutte le progressioni del personale in servizio, le varie assunzioni e le cessazioni intercorse dal 1999 al 2018 (previsioni).

Sono stati ricalcolati infine, sempre per gli anni 2010-2018, gli assorbimenti del fondo derivanti dalle progressioni orizzontali effettuate dal personale in servizio e dall'indennità di comparto.

Occorre ricordare che il fondo costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013-2014, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo. Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013-2014, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.

Nella costituzione del fondo sono state considerate le cessazioni comunicateci, le modifiche orarie dei part-time ma soprattutto si raccomanda, qualora non si provvedesse entro l'esercizio, ad effettuare le assunzioni programmate, a rendere il fondo partecipe di tali mancate assunzioni.

Con l'occasione si rammenta che l'indennità di comparto grava quota parte sul fondo, e quota parte sul bilancio, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

PERSONALE IN SERVIZIO	NN.	IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO (QUOTA A)	TOTALE A CARICO DEL BILANCIO	IMPORTO A CARICO DEL FONDO	TOTALE A CARICO DEL FONDO
Cat. D		4,95	-	46,95	-

# PETRUCCI EMILIO

DOETTORE COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Cat. C		4,34	-	41,46	-
Cat. B		3,73	-	35,58	-
Cat. A		3,09	-	29,30	-
TOTALI			-		-

Tutto ciò al fine di determinare la c.d. parte stabile del fondo stesso, da consolidare negli anni. Successivamente, si è proceduto a determinare le ulteriori componendi costituenti il fondo stabile propriamente detto, oltre che le componenti di natura variabile e quelle non rientranti nel calcolo dei limiti di costituzione del fondo così come specificato dalla normativa in vigore via via nei differenti esercizi a seconda dei differenti e diversificati interventi legislativi, contrattuali ed interpretativi che si sono avvicendati nel tempo ed i cui richiami sono riportati di fianco a ciascuna quantificazione.

In questa sede inoltre si è proceduto a confrontare la costituzione dei vari fondi nei differenti esercizi, attraverso l'applicazione della metodologia di calcolo di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente, con i fondi "contrattati" negli stessi esercizi al fine di evidenziarne le anomalie e facendo emergere eventuali differenze di calcolo, con recupero o meno di fondi e ricostruzione del fondo in dette annualità. Tale confronto, in particolare, è risultato particolarmente utile a partire dalle anomalie emerse dal 2015 in poi, riscontrando quanto segue:

		2015	2016	2017
FONDO DISPONIBILE/DIFFERENZA		<del>32.659,25</del> 34.295,51	40.757,68	52.569,83
CONTRATTATO		24.200,72	24.265,50	35.630,37
DIFFERENZA		10.094,79	16.492,18	16.939,46

In ultimo, è possibile evidenziare l'erogazione di indennità di posizione e di risultato per quanto concerne le annualità 2016 e 2017 dei titolari di P.O. in misura maggiore rispetto al limite costituito dall'erogato o comunque impegnato in bilancio per tali indennità per l'annualità 2016, come da tabella che segue:

# PETRUCCI EMILIO

DOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

	2016	2017
indennità di posizione limite 2016	20.658,30	20.658,30
indennità di posizine percepita	20.658,30	30.664,63

Al riguardo si consiglia, vista anche la congruità del fondo così come ricostruito e le economie conseguenti, il trasferimento di risorse dal fondo decentrato a quello per le posizioni organizzative delle somme necessarie al recupero di tali eccedenze, nella misura, nei limiti e secondo le condizioni di fattibilità previste dalla normativa e dagli orientamenti giurisprudenziali e contrattuali attualmente vigenti.

Montesilvano, li 23/04/2018

  
Firma del Presidente  
Dott. Emilio Petrucci

